Osservazioni pervenute dal pubblico sulle categorie "Interventi forestali (Cat. 4)", "Interventi agricoli (Cat. 5)" e "Sorvoli (Cat. 6)" e relative controdeduzioni

Nota: nella Colonna "Controdeduzioni", con i numeri 1, 2, 3 e 4 si fa riferimento alle osservazioni di: 1 – Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL); 2 – Riserva naturale regionale Monterano; 3 – Riserva naturale regionale Selva del Lamone; 4 – Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (ODAF). Dove necessario, il testo delle osservazioni è stato riformulato per esigenze di sintesi e chiarezza.

Testo originale		**Osservazioni**				**Controdeduzioni**
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Non è chiaro quale problema comporti alle ZPS la circolazione su piste temporanee o lo strascico del legname	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati per la movimentazione ed esbosco del legname in quanto tale condizione è una preclusione all'utilizzo di metodi di esbosco validati scientificamente in determinate condizioni stazionali. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). **Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.1**

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili			L'ottemperanza alla CO rende necessario il progetto, quindi si obbliga a progettare anche sotto i 3 ettari di taglio?	Si propone di modificare la condizione con la seguente formulazione: "Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili o che, per la loro eccessiva presenza, potrebbero costituire un ostacolo alla rinnovazione del bosco"	3. L'ottemperanza alla CO 55 richiede solo che sia indicato il numero di alberi da rilasciare e ciò non obbliga a redigere un progetto. **Non accolta** 4. Gli alberi morti costituiscono elementi funzionali alla dinamica naturale del bosco e rivestono un ruolo ecologico nel fornire rifugio e riproduzione a elementi della fauna forestale ("alberi habitat"). Per situazioni particolari in cui si ritiene concreta la minaccia alla rinnovazione del bosco, rimane valida la possibilità di assoggettare l'intervento a procedura di *screening* specifico. **Non accolta**
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 56 Nei tagli cedui matricinati in ZPS rilascio minimo di matricine di cui 1/3 di età multipla del turno: 80 matricine/ha per cedui quercini e di caducifoglie, 50 matricine/ha per castagneti, 100 matricine/ha per leccete, 120 matricine/ha per faggete			Non è chiara la necessità di aumentare le matricine nei cedui di castagno che sono soprassuoli artificiali e con problemi di ombreggiamento sulle ceppaie restanti	Si propone di eliminare la condizione, almeno riguardo alle specie eliofile, poiché la rinnovazione agamica verrebbe ostacolata dall'ombreggiamento esercitato dall'aumento del contingente di matricine rilasciate	3 e 4. Il numero di matricine da rilasciare indicato nella CO 56 rappresenta un compromesso tra esigenze colturali e funzioni ecosistemiche. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000)			Prescrizione che era prevista per le sole fustaie, perché anche per i cedui? Si crea un accorciamento della stagione silvana che pone problemi alla gestione		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Nello specifico, l'applicazione della CO 57 è finalizzata ad evitare o quantomeno ridurre il disturbo nel periodo riproduttivo dell'avifauna. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 60 Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/ allestitrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata			Come per la CO 42, le macchine abbattitrici non possono raggiungere le piante da tagliare. Si tratta di tagli in comunicazione sotto i 3 ettari che non richiedono un tecnico, per cui la CO equivale a un divieto	Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). **Accolta. Decade la CO 60 associata alla Cat. 4.1**
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi impluvio e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico e non essere delegato a una CO	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS e non richiede una valutazione tecnica specifica. **Non accolta** **4**. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS**. Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare nell'intorno degli stagni portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante adulte vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in considerazione o no? Problemi di definizione degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)	Necessita esplicitare cosa s'intende per stagni temporanei e se tale dizione annette formazioni tipo volubri , pozze escavate da cinghiali, semplici accumuli derivati da ruscellamento acque meteoriche con tempi di presenza dell'acqua ridotti	3. e 4. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei. Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a stagni e altre raccolte d'acqua. **Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che "non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche"**
Cat. 4.1 Interventi selvicolturali in boschi cedui semplici matricinati nelle ZPS. Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 3 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 94 Rilascio di 3 alberi ad ettaro o sua frazione ad invecchiamento indefinito scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti			Troppi alberi da rilasciare per ettaro e si obbliga a incaricare un tecnico per georiferirli. L'ottemperanza rende necessario il progetto, quindi si obbliga a progettare anche sotto i 3 ettari di taglio?		3. Si ritiene congruo il numero di 3 piante ad ha per mantenere un'aliquota di esemplari di dimensioni cospicue come elemento di diversificazione della compagine boschiva. La CO non obbliga a predisporre un progetto di taglio, ma solo a individuare, marcare e georiferire gli alberi da rilasciare ad invecchiamento indefinito. **Parzialmente accolta. Si modifica l'ottemperanza alla CO 94 aggiungendo la possibilità di localizzare gli alberi su cartografia**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti				Non è chiaro selvicolturalmente ed ecologicamente perché creare un ceduo composto da un ceduo matricinato che non ha superato l'età elevata, anche i cedui invecchiati sono composti sulla carta e non reali, fatti per superare vincoli normativi. Con la definizione "fino a 10 ettari" si intende anche sotto i 3 ettari?		3. La categoria è stata individuata per venire incontro a chi, pur non trovandosi nella condizione di obbligatorietà dovuta all'età del ceduo, intende avviare un ceduo semplice matricinato a ceduo composto per altri motivi, quali ad es. l'abbandono di cure colturali e la previsione di saltare il secondo turno. Con la definizione "fino a 10 ettari" si intende da 0 a 10 ettari. **Non accolta**
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Non è chiaro quale problema comporti alle ZPS la circolazione su piste temporanee o lo strascico del legname	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati per la movimentazione ed esbosco del legname. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). **Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.2**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili			Nel caso la categoria si applichi anche sotto i 3 ha, l'ottemperanza rende necessario il progetto, quindi si obbliga a progettare anche sotto i 3 ettari di taglio		3. La CO non obbliga a predisporre un progetto di taglio, ma solo a indicare il numero di alberi morti di diametro superiore a 30 cm che saranno rilasciati. **Non accolta**
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 56 Nei tagli cedui matricinati in ZPS rilascio minimo di matricine di cui 1/3 di età multipla del turno: 80 matricine/ha per cedui quercini e di caducifoglie, 50 matricine/ha per castagneti, 100 matricine/ha per leccete, 120 matricine/ha per faggete		Contrasta con l'art. 43 del RR 7/2005 che prevede il rilascio di almeno 140 matricine ad ettaro	Non è chiara la necessità di aumentare le matricine nei cedui di castagno che sono soprassuoli artificiali e con problemi di ombreggiamento sulle ceppaie restanti		2. **Accolta. Decade la CO 56 associata alla Cat. 4.2**
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui	CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto: - per i			Prescrizione che era prevista per le sole fustaie, perché anche per i cedui? Si crea un accorciamento della stagione silvana che pone problemi alla gestione		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	tagli compresi tra 0 e 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000); - per i tagli oltre 800 m s.l.m. tutta la stagione silvana ad eccezione del periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 luglio (salvo diversa indicazione sito-specifica dettata dall'Ente gestore del sito Natura 2000)					che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. Nello specifico, l'applicazione della CO 57 è finalizzata ad evitare o quantomeno ridurre il disturbo nel periodo riproduttivo dell'avifauna. **Non accolta**
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 60 Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/ allestitrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente			Come per la CO 42, le macchine abbattitrici non possono raggiungere le piante da tagliare. Si tratta di tagli in comunicazione sotto i 3 ettari che non richiedono un tecnico, per cui la CO equivale a un divieto	Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). **Accolta. Decade la CO 60 associata alla Cat. 4.2**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
	mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata					
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi impluvio e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico e non essere delegato a una CO	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS e non richiede una valutazione tecnica specifica. **Non accolta** **4**. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS**. Non accolta**
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in	Necessita esplicitare cosa s'intende per stagni temporanei e se tale dizione annette formazioni tipo volubri , pozze escavate da cinghiali, semplici accumuli derivati da ruscellamento acque meteoriche con tempi di presenza dell'acqua ridotti	3. e 4. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei (non sono considerati "stagni temporanei" i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
una stagione silvana, anche su lotti disgiunti				considerazione o no? Problemi di definizione degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)		ruscellamento di acque meteoriche). Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a stagni e altre raccolte d'acqua. **Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che "non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche"**
Cat. 4.2 Interventi di conversione di ceduo semplice matricinato non di età elevata in ceduo composto (art. 43 del RR 7/2005) fino a 10 ha nelle ZPS. Conversione di boschi cedui non di età elevata in cedui composti di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 94 Rilascio di 3 alberi ad ettaro o sua frazione ad invecchiamento indefinito scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti			Troppi alberi da rilasciare per ettaro e si obbliga a incaricare un tecnico per georiferirli. Nel caso la categoria si applichi anche sotto i 3 ha, l'ottemperanza rende necessario il progetto, quindi si obbliga a progettare anche sotto i 3 ettari di taglio?		3. Si ritiene congruo il numero di 3 piante ad ha per mantenere un'aliquota di esemplari di dimensioni cospicue come elemento di diversificazione della compagine boschiva. La CO non obbliga a predisporre un progetto di taglio, ma solo a individuare, marcare e georiferire gli alberi da rilasciare ad invecchiamento indefinito. **Parzialmente accolta. Si modifica l'ottemperanza alla CO 94 aggiungendo la possibilità di localizzare gli alberi su cartografia**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti				Si parla di interventi su 5000 mq (rettangolo di 100 x 50 m o cerchio di 40 m di raggio). In alcune ZSC la presenza delle specie tutelate non è neppure accertata		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle Condizioni d'Obbligo (CO) si basano su un approccio precauzionale teso ad assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. **Non accolta**
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS) Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	Tutte le CO			L'ottemperanza alle CO obbliga alla progettazione da parte di un tecnico. Si va contro la norma europea in quanto le famiglie troveranno più conveniente comprare il legname che tagliare, che equivale a una privazione		3. L'art 53 comma 3 del Regolamento forestale regionale n. 7/2005, in vigore fino al 12/03/2025, per gli interventi selvicolturali non sottoposti a procedura di valutazione di incidenza già prevedeva un approfondimento tecnico-amministrativo che verosimilmente richiedeva il contributo del tecnico. **Non accolta**
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Potrebbe essere importante solo se presente l'habitat nei 5000 mq; strascico e mezzi cingolati non necessariamente creano problemi	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati per la movimentazione ed esbosco del legname. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. La potenziale presenza di habitat e specie sensibili tutelate rende necessario un approccio cautelativo. In linea generale, il transito di mezzi e lo strascico del legname possono comportare interferenza o danneggiamento del suolo e dello strato erbaceo-arbustivo costituenti potenziali habitat e habitat di specie. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS) Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili			Elevare almeno a 50 cm in considerazione dei tagli a uso familiare su piccole superfici		3. Si ritiene l'osservazione poco pertinente in considerazione dello scarso utilizzo del legno marcescente. Gli alberi morti costituiscono elementi funzionali alla dinamica naturale del bosco e rivestono un ruolo ecologico nel fornire rifugio e riproduzione a elementi della fauna forestale ("alberi habitat"). Per situazioni particolari, rimane valida la possibilità di assoggettare l'intervento a procedura di Screening specifico. **Non accolta**
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS) Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 58 ZSC con insetti xilofagi (*Osmoderma eremita, Lucanus cervus, Cerambix cerdo* e *Rosalia alpina*): rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi e 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm; se non presenti, si richiede la cercinatura di almeno 5 alberi ad ettaro			La CO comporta il rilascio di piante che se grandi rappresentano tutta la porzione al taglio. E' possibile obbligare alla cercinatura su proprietà privata? Perché imporla a chi vuole tagliare un po' di legna per uso energetico o per gestire il bosco?	Stante il ciclo biologico e habitat preferenziali costituiti da alberi con dimensioni diametriche maggiori di 50 cm. È opportuno diminuire il n. di alberi da rilasciarsi ma con diametri minimi di 50 cm. se esistenti. La cercinatura viene a rappresentare un maggior costo operativo per il selvicoltore. Pratica da eliminare	3. **Parzialmente accolta. Si modifica la CO 58 come segue: "ZSC con insetti xilofagi (*Osmoderma eremita*, *Lucanus cervus*, *Cerambix cerdo* e *Rosalia alpina*): rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi o 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm; se non presenti, si richiede il rilascio ad invecchiamento indefinito di almeno 5 alberi ad ettaro"** 4. Il diametro di 25 cm è sufficiente per assicurarne la funzione ecologica per gli insetti xilofagi in vari contesti. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi impluvio e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico e non essere delegato a una CO	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e non richiede una valutazione tecnica specifica. **Non accolta** 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000**. Non accolta**
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in considerazione o no? Problemi di definizione degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)	Necessita esplicitare cosa s'intende per stagni temporanei e se tale dizione annette formazioni tipo volubri , pozze escavate da cinghiali, semplici accumuli derivati da ruscellamento acque meteoriche con tempi di presenza dell'acqua ridotti	3. e 4. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei (non sono considerati "stagni temporanei" i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche). Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a stagni e altre raccolte d'acqua. **Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che "non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di**

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
						insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche"
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 67 Mantenere alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevati; in loro assenza cercinare 2 individui arborei di oltreturno ad ettaro			La CO comporta il rilascio di piante che se grandi rappresentano tutta la porzione al taglio. E' possibile obbligare alla cercinatura su proprietà privata? Perché imporla a chi vuole tagliare un po' di legna per uso energetico o per gestire il bosco?	La cercinatura viene a rappresentare un maggior costo operativo per il selvicoltore. Pratica da eliminare	3. e 4. Il mantenimento di alberi morti e senescenti viene assicurato dalla CO 55 e dalle CO 41 e 58 nelle ZSC con insetti tutelati. **Accolta. Decade la CO 67 associata alla Cat. 4.3**
Cat. 4.3 Interventi selvicolturali fino a 0,5 ha nelle ZSC (anche se ricadenti in ZPS). Utilizzazione forestale di boschi cedui, non di età elevata, di superficie massima di 0,5 ettari per stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 94 Rilascio di 3 alberi ad ettaro o sua frazione ad invecchiamento indefinito scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti			La CO comporta il rilascio di piante che se grandi rappresentano tutta la porzione al taglio. Troppi alberi da rilasciare per ettaro e si obbliga a incaricare un tecnico per georiferirli.		3. La CO non obbliga a predisporre un progetto di taglio, ma solo a individuare, marcare e georiferire gli alberi da rilasciare ad invecchiamento indefinito**. Parzialmente accolta. Si modifica la CO 94 come segue: "Rilascio a invecchiamento indefinito di 3 alberi ad ettaro scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni e opportunamente marcati in campo e georiferiti". Inoltre si modifica l'ottemperanza alla CO 94 aggiungendo la possibilità di localizzare gli alberi su cartografia**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat 4.4 Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di *Castanea sativa*"			L'intervento di conversione generalmente consiste nel taglio raso delle piante; si suggerisce di inserire la CO 57: "Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto…" ecc.	L'habitat "Foreste di *Castanea sativa*" come è noto è una forzatura, i boschi sono antropizzati se in attualità di coltura e difficilmente naturalizzabili dal punto di vista produttivo. Andrebbero tutelati i castagni nei boschi misti ma è chiaro a chiunque che ceppaie e alberi singoli presenti in altre formazioni boscate sono destinati a seccare e scomparire		2. **Accolta. Si inserisce nella Cat. 4.4 la CO 57** 3. L'Osservazione non appare pertinente e per quanto l'habitat "Foreste di *Castanea sativa*" sia non naturale sebbene di elevato valore ecologico, il rilascio di singole ceppaie in un contesto di bosco polispecifico non significa che queste siano destinate a seccare e scomparire, anzi si ricreerebbero le condizioni originarie di composizione da cui sono state selezionate le foreste di castagno. **Non accolta**
Cat 4.4 Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di *Castanea sativa*"	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000				CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	4. 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000**. Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat 4.4 Interventi di conversione di castagneti cedui in castagneti da frutto (fino a 5000 mq all'anno, fino a un massimo di 3 ha in 6 anni) nelle ZPS e nelle ZSC non identificate per l'habitat 9260 "Foreste di *Castanea sativa*"	CO 67 Mantenere alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevati; in loro assenza cercinare 2 individui arborei di oltreturno ad ettaro				La cercinatura viene a rappresentare un maggior costo operativo per il selvicoltore. Pratica da eliminare	4. **Parzialmente accolta. Decade la CO 67 e viene introdotta la seguente: "CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi"**
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa				Perché fermarsi al 20% del prelievo quando la selvicoltura dice che deve essere asportata una maggiore percentuale di massa negli avviamenti ad alto fusto e in alcuni diradamenti? Forse sono più efficaci alcune CO piuttosto che questa limitazione per avere una gestione attiva più funzionale. In merito alle ottemperanze, acquisire le coordinate degli alberi rilasciati è un onere da non lasciare alla proprietà		3. Il prelievo limitato al 20% ha lo scopo principale di non generare eccessiva modificazione della struttura e fisionomia del bosco, in relazione alla funzione ecologica che questa svolge. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS. Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Non è chiaro quale problema comporti alle ZPS la circolazione su piste temporanee o lo strascico del legname	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento..... Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee Limitare tale categoria per interventi di diradamento e avviamenti a fustaia per superfici non pianificate altrimenti rinviare alle disposizioni del PGAF	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). **Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.5**
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS. Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm, salvo che possano costituire pericolo per la fruizione dei sentieri o della viabilità o che rappresentino un pericolo per immobili			Il limite a 30 cm potrebbe comportare molte piante morte da rilasciare		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Per casi particolari resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 60 Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/ allestitrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata			Come per la CO 42, le macchine abbattitrici non possono raggiungere le piante da tagliare. Si tratta di tagli in comunicazione sotto i 3 ettari che non richiedono un tecnico, per cui la CO equivale a un divieto	Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione della circostanza che sono previste altre Condizioni d'Obbligo con finalità simili (CO 59 e CO 61). **Accolta. Decade la CO 60 associata alla Cat. 4.5**
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi impluvio e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico e non essere delegato a una CO	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS e non richiede una valutazione tecnica specifica. **Non accolta** **4**. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione delle ZPS**. Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in considerazione o no? Problemi di definizione degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)	Necessita esplicitare cosa s'intende per stagni temporanei e se tale dizione annette formazioni tipo volubri , pozze escavate da cinghiali, semplici accumuli derivati da ruscellamento acque meteoriche con tempi di presenza dell'acqua ridotti.	3. e 4. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei (non sono considerati "stagni temporanei" i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche). Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a stagni e altre raccolte d'acqua. **Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che "non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche"**
Cat. 4.5 Diradamenti e avviamenti a fustaia fino a 10 ha con prelievo massimo del 20% nelle ZPS. Diradamenti di fustaie, di superficie massima di 10 ettari in una stagione silvana anche su lotti disgiunti, con prelievo massimo del 20% della massa	CO 67 Mantenere alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevati; in loro assenza cercinare 2 individui arborei di oltreturno ad ettaro				La cercinatura viene a rappresentare un maggior costo operativo per il selvicoltore. Pratica da eliminare	4. Si ritiene di poter accogliere l'osservazione in considerazione della presenza della CO 41 e della CO 55 che hanno finalità simili a quelle della CO 67. **Accolta. Decade la CO 67 dalla Cat. 4.5**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 4.6 Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui. Interventi intercalari nei cedui di castagno fino a 10 ha in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti				Valgono le stesse considerazioni fatte per le trasformazioni dei castagneti e per le altre CO soprattutto perché parliamo di tagli intercalari a macchiatico negativo, di fatto si porta all'abbandono delle porzioni meno interessanti		3. Osservazione non pertinente. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. **Non accolta**
Cat. 4.6 Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui. Interventi intercalari nei cedui di castagno fino a 10 ha in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Non è chiaro quale problema comporti alle ZPS la circolazione su piste temporanee o lo strascico del legname. Parlando di boschi di castagno sono talmente antropizzati che il raro passaggio dei mezzi non comporta problemi	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati per la movimentazione ed esbosco del legname. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	**3. e 4.** Si ritiene condivisibile l'osservazione anche in considerazione del livello di antropizzazione di queste formazioni forestali e della circostanza che è prevista un'altra Condizione d'Obbligo con finalità simili (CO 61). **Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.6**
Cat. 4.6 Diradamenti e sfolli nei castagneti cedui. Interventi intercalari nei cedui di castagno fino a 10 ha in una stagione silvana, anche su lotti disgiunti	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non			Preservare una porzione di bosco lungo i fossi anche a flusso non permanente significa includere qualsiasi impluvio e creare problemi idraulici; problema che dovrebbe essere definito da un tecnico	CO da allinearsi al disposto di cui all'art. 48 del R.R. n. 7/2005	3. La tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 e non richiede una valutazione tecnica specifica. **Non accolta** 4. Le disposizioni di cui all'art. 48 del RR 7/2005 sono finalizzate a prevenire i processi di degrado e/o di dissesto

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
	permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			e non essere delegato a una CO		idrogeologico; diversamente, la tutela delle fasce boscate ripariali è funzionale agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000**. Non accolta**
Cat 4.7 Diradamenti di conifere nelle ZPS Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa				La soglia massima è un artificio che pare comunque superabile con una valutazione appropriata		3. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. **Non accolta**
Cat 4.7 Diradamenti di conifere nelle ZPS. Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa	CO 41 Sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità o nidi di picchio e/o ampi lembi di corteccia sollevata, utili alla presenza faunistica ed evitato il taglio delle piante che presentano cavità chiaramente utilizzate da Picidi e Strigiformi			Potrebbe essere il 50% degli individui soprattutto in soprassuoli mai diradati		3. Per situazioni particolari resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di *screening* di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat 4.7 Diradamenti di conifere nelle ZPS. Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa	CO 42 Sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della rete sentieristica o della viabilità agroforestale e la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali			Parlando di ZPS in un impianto di conifere a maggior ragione non è chiaro quale sia il problema legato alla circolazione per piste temporanee (raccolta legname e ritorno) al passaggio dei cingolati. Non è altresì chiaro che problemi crei lo strascico alle ZPS che tutelano specie ornitiche	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee. Limitare tale categoria per interventi di diradamento per superfici non pianificate altrimenti rinviare alle disposizione del PGAF. Nel caso di pini mediterranei attaccati da agenti biologici esiziali prevedere maggior prelievo di massa ovvero specificare se la soglia del 35% si riferisce ad alberi vivi	3. e 4. In linea generale, il transito di mezzi e lo strascico del legname possono comportare interferenza o danneggiamento del suolo e dello strato erbaceo-arbustivo costituenti potenziali habitat di specie. Nel caso specifico, si ritengono sufficienti le altre CO individuate cosicché si ritiene possibile eliminare la CO 42. **Accolta. Decade la CO 42 associata alla Cat. 4.7**
Cat 4.7 Diradamenti di conifere nelle ZPS Interventi di diradamento di impianti artificiali di conifere fino a 10 ha in un anno, anche su lotti disgiunti, con prelievo fino al 35% della massa	CO 60 Al fine di non incorrere nel danneggiamento del terreno e del sottobosco, le macchine abbattitrici o abbattitrici/ allestitrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono			Vale lo stesso discorso della CO 42, come potrebbe la macchina abbattitrice raggiungere le piante da tagliare. In un contesto di conifere poi in cui la principale destinazione è il cippato ciò andrebbe solo a sfavorire gli interventi e favorire invece, come sta accadendo su Monte Cairo, il perpetuarsi di	Valutare l'effettiva capacità di danneggiamento da parte dei mezzi cingolati rispetto ad altri mezzi/metodi utilizzati. Aggiungere per tali mezzi anche la possibilità di operare su piste forestali temporanee	3. e 4. **Accolta. Decade la CO 60 associata alla Cat. 4.7**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
	state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata			incendi e la distruzione di tutto l'ecosistema		
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	-	Sostituire con: Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento su aree a pascolo in ZPS, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo, di superficie massima non superiore al 20% della superficie della particella forestale interessata, derogabile per poligoni fino a 10 ettari di superficie totale, su nuclei di arbusti ciascuno dei quali di superficie inferiore a 5.000 mq e non assimilabili a bosco		Fermo restando che non è chiaro perché non dovrebbero essere estirpate le essenze e mantenere le aree aperte di pascolo che sono un ecosistema molto importante, se non vengono estirpate dovrebbe passare una trincia tutti gli anni o avere un carico di bestiame superiore a quanto consentito che bruchi ogni ricaccio. Inoltre la superficie massima di 5000 mq è davvero limitante		1. e 3. **Parzialmente accolta. Si modifica la definizione della categoria come segue: "Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo, su aree destinate a pascolo a partire da 2.000 mq e fino al 5% della superficie a pascolo disponibile per anno, da svolgersi al di fuori del periodo dal 15 marzo al 15 luglio". Si modifica l'Ambito di applicazione**
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 62 Verrà preservata dal taglio una fascia di vegetazione pari ad almeno 10 metri dal ciglio esterno di sponda o arginale di tutti i corsi d'acqua e dei fossi, anche a flusso non permanente, riportati su Carta tecnica regionale - CTR in scala 1:10.000			Le verifiche di ottemperanza come la CO 62 sembrano fare riferimento a interventi selvicolturali e comunque sembra sempre necessario ricorrere ad un progettista per decespugliare superfici massimo di 5000 mq		3. Le ottemperanze richieste sono necessarie per verificare la corretta attuazione delle CO. **Parzialmente accolta. Si modifica la verifica di ottemperanza alla CO 62 come segue: "E' necessario produrre stralcio della carta CTR, della foto aerea o di altra cartografia su cui riportare le fasce rilasciate al taglio" e vengono analogamente riformulate le verifiche di**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
						ottemperanza delle CO 64, 71 e 78
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 57 Nelle ZPS, periodo obbligatorio da rispettare in sede di realizzazione degli interventi in ambito forestale, compresi allestimento e trasporto del legname fino all'imposto ecc.		La CO 57 fa riferimento ad interventi in ambito forestale, pertanto sarebbe utile specificare l'estensione dell'applicazione della CO ai pascoli	La CO 57 si applica ai decespugliamenti o fa effettivamente riferimento solo agli interventi selvicolturali? Sembra inappropriata e deve essere modificata	Eliminare la CO 57. La condizione d'obbligo riportata non trae giustificazione dell'esistenza in quanto rappresenta una "duplicazione" su quanto precedentemente riportato nella medesima proposta circa gli interventi forestali; così come riportata, non sembra peraltro avere correlazioni con pratiche silvicolturali, piuttosto, delinea una fase complementare con mere esecuzioni forestali e non è assemblabile con interventi agricoli	2. e 3. **Parzialmente accolta. Decade la CO 57 in quanto riferita ad interventi forestali. Si modifica la definizione della cat. 5.1 specificando che gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo dal 15 marzo al 15 luglio** 4. **Non accolta**
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 64 Esclusione dagli interventi di una fascia di almeno 20 m dagli stagni temporanei (habitat 3130 e/o 3170*)			Vale anche per stagni in aree aperte e pozze? Nella RNR Selva del Lamone ci sono stagni temporanei, come tutelarli al meglio? Tagliare o non tagliare portano a scenari differenti, occorre lasciare o togliere le piante vive o secche che dovessero cadere negli stagni? La dinamica vegetazionale va presa in considerazione o no? Problemi di definizione		3. Il rilascio di vegetazione attorno a raccolte d'acqua, anche a carattere temporaneo e/o intermittente, anche non cartografati, è una misura che favorisce il mantenimento delle condizioni ecologiche in cui si trovano i suddetti stagni temporanei (non sono considerati "stagni temporanei" i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche). Si ritiene pertanto favorevole il mantenimento del bosco o di alberi attorno a

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
				degli stagni temporanei non cartografati come tali, fino alla depressione scavata dai cinghiali che raccoglie l'acqua per un certo tempo (chi decide quanto tempo?)		stagni e altre raccolte d'acqua. **Non accolta. Si inserisce tuttavia nella CO 64 la precisazione che "non sono inclusi tra gli stagni temporanei: i volubri artificiali, né le pozze di insoglio dei cinghiali, né il ristagno dovuto al ruscellamento di acque meteoriche"**
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 70 Non siano effettuate trasemine, spietramenti e rotture del cotico erboso				Sostituire con: CO 70 Possono essere effettuate trasemine, spietramenti e rotture del cotico erboso, anche con organi meccanici collegati a trattrice (siano essi trainati che portati), compatibilmente nel periodo autunno vernino e con idoneo stato di tempera del suolo. Le lavorazioni potranno includere anche la rottura superficiale del cotico erboso e (salvo interventi di spietramento) non superando la profondità di lavorazione di 35 cm dal piano di campagna, favorendo il ripristino di pascoli magri macro-mesotermi (brometo, brachipodieto), utilizzando il fiorume ottenuto da fieni provenienti da prati di	4. La definizione delle categorie prevalutate e l'inserimento delle CO si basano su un approccio precauzionale al fine di assicurare l'assenza di possibili incidenze per la più ampia gamma di situazioni possibili. Si ritiene che per la potenzialità di interferenze con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000, gli interventi richiamati non possano essere considerati in fase di prevalutazione. Resta valida la possibilità di avvalersi della procedura di screening di incidenza specifico che non rappresenta un particolare aggravio procedurale, o se necessario della procedura di valutazione di incidenza appropriata. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
					zone immediatamente circostanti quella interessata alla semina, alla risemina o alla trasemina. Il divieto impositivo NON è conciliabile con le normative cogenti regionali ed unionali; esso assume un carattere palesemente deprimente sul territorio, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ecologico. Osservando un quadro sinottico della normativa si può osservare di come il divieto della CO 70 vada in totale contrasto con il Regolamento Regionale n. 7/2005 (art. 112); inoltre gli elementi in esso contenuti contrastino gli aspetti qualificanti contenuti nelle priorità della attuale PAC (vedasi codici: E2.12, E2.8, E2.4). La criticità alla quale si sottoporrebbe l'area a pascolo, rispetto al divieto emarginato, sarebbe: a) stimolo evoluzione delle aree pascolive in aree di transizione (in special modo per quelle superfici in adiacenza a boschi); b) ulteriore	

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
					degradazione dei pascoli (soprattutto per i c.d. pascoli diradati) Il punto di pericolo al quale il territorio verrebbe sottoposto è evidenziato, considerando la dinamicità dei vari ambienti, nella progressiva diminuzione dei pascoli a vantaggio delle fasce di transizione e superfici forestali in modo irreversibile. [Fonti scientifiche: *Microsoft Word - Piancavallo 03 - Ziliotto _11-26_.doc (sozooalp.it)]. - La superficie di 5.000 mq appare un valore estremamente esiguo rispetto alle esigenze territoriali; non se comprende la ragione tecnica. Si suggerisce un valore almeno di 50.000 mq	
Cat. 5.1 Interventi di decespugliamento in ZPS su aree a pascolo di superficie massima di 5000 mq, per anno, effettuati con taglio al colletto senza estirpazione di apparati radicali e manomissioni del suolo	CO 71 Siano rilasciati nuclei di arbusti di almeno 10 mq ogni 1000 mq				Eliminare la CO 71. Il rilascio obbligatorio di nuclei di componenti flogistiche ad habitus arbustivo non trae giustificazione per diversi motivi di natura agronomica: 1) rappresentano un ostacolo alla ricostituzione pascoliva; 2) la componente	4. Dal punto di vista produttivo il rilascio di nuclei di arbusti può risultare svantaggioso ma considerando la funzione ecologica di habitat di specie, risulta evidente la funzione dei nuclei come elementi di diversificazione ambientale idonei al rifugio e alla riproduzione della fauna. **Non accolta**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
					arbustiva tende a formarsi di per se nelle fasce di transizione tra bosco e prato o pascolo	
Cat. 5.2 Realizzazione di recinzioni mobili, anche elettrificate, per gestione dell'attività di pascolo e difesa da fauna selvatica, di lunghezza superiore a 1000 m, nelle ZPS **(Categoria successivamente eliminata)**		Sostituire con: Cat. 5.2 Realizzazione di recinzioni mobili per un massimo di 3 appezzamenti contestualmente recintati/ azienda, ciascuno della superficie massima di 6 ettari				1. Le recinzioni mobili contribuiscono efficacemente alla coesistenza tra l'attività agricola e zootecnica e la fauna, e i potenziali impatti possono essere circoscritti alla creazione di barriere per specie come l'orso bruno marsicano. La logica della categoria è di assoggettare a verifica di corrispondenza le recinzioni mobili di lunghezza superiore a 1000 m che interessino ZSC con presenza dell'orso e di mantenerle al di fuori della procedura di incidenza (in applicazione delle LLGG VIncA in quanto edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380/2001) in tutti gli altri casi. **Parzialmente accolta. La definizione della categoria viene modificata come segue: "Realizzazione di recinzioni mobili, anche elettrificate, per gestione dell'attività di pascolo e difesa da fauna selvatica, di lunghezza superiore a 1000 m, nelle ZSC con presenza di orso bruno marsicano"**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 5.3 Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, anche ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua		Sostituire con: Cat. 5.3 Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi per ettaro di SAU, nel limite di 3.000 mc/azienda				1. Si ritiene di accogliere la proposta avvicinando la categoria alla normativa vigente. **Parzialmente accolta. La Cat. 5.3 viene modificata come segue: "Cat. 5.3 Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi per ettaro di SAU o sua frazione, nel limite di 3.000 mc/azienda". Si limita l'ambito di applicazione della categoria alle aree al di sotto della quota di 800 m slm escludendo quindi gli ambiti agricoli montani che sono ritenuti più sensibili sotto il profilo ambientale**
Cat. 5.3 Realizzazione e/o ripristino di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, anche ai sensi della L. n. 68/2023, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua	CO 5 Eventuali aree di cantiere non devono interessare suoli naturali caratterizzati da habitat di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del tecnico) e non deve essere prevista in alcun modo la rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o				"Le eventuali aree di cantiere possono interessare anche suoli naturali caratterizzati da habitat di interesse unionale (richiesta dichiarazione asseverata del Tecnico) con rimozione di superfici vegetate rappresentative del contesto naturale e/o seminaturale di riferimento, tuttavia non possono impattare per una superficie maggiore di 25 mq escluso il sedime".	4. **Accolta. Decade la CO 5 dalla Cat. 5.3**

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
	semi-naturale di riferimento				La dizione afferente la cat. 5.3 risulta deficitaria in quanto il testo normativo recita: "e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 mc di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato" e dal punto di vista dell'edificazione le vasche di raccolta vengono configurate come "edilizia libera". Il fattore irriguo è fondamentale per le coltivazioni; l'assenza del medesimo può comportare una significativa limitazione negli impianti vegetali, pertanto soprattutto attenzionando quelle aziende ad indirizzo produttivo orticolo o che coltivano specie officinali, almeno nei primi stadi, necessitano di approvvigionamento irriguo. Inoltre si evidenzia che le temperature medie, anche a rilevanti altitudini, stiano incrementandosi, favorendo o spesso estremizzando il fenomeno evapotraspirativo	

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
Cat. 6.1 Sorvolo di droni ad uso commerciale/scientifico nelle ZPS e nelle ZSC con presenza di Chirotteri Sorvolo di UAS (*Unmanned Aircraft System*, c.d. droni) con massa massima al decollo minore di 2 kg			La Cat. 6.1 è limitata all'uso commerciale/ scientifico dei droni, pertanto l'uso privato/ hobbistico, non specificato, potrebbe risultare libero o sottoposto a VINCA. Considerato che la maggior parte dei voli di droni è effettuata per fini privati/ hobbistici, si richiede integrazione per tale fattispecie nella Cat. 6.1 o individuarne una apposita			2. Laddove non è necessaria alcuna autorizzazione non è necessario sottoporre un'attività a VIncA. Laddove invece è necessaria una autorizzazione, si è ritenuto di dover prevalutare solo alcune fattispecie. Le rimanenti, se rientranti nell'ambito della VincA, non sono assoggettate alla procedura di screening semplificato ma a quella di screening specifico. La possibilità di prevalutare i sorvoli di tipo hobbistico/ricreativo è rimandata a ulteriori approfondimenti tecnici. **Non accolta**
Cat. 6.3 Sorvolo di aeromobili (non UAS) per motivi di pubblico servizio e pubblica necessità nelle ZPS e nelle ZSC con Chirotteri, con quota di volo al di sotto dei 500 m AGL (il volo sopra i m 500 AGL è al di fuori dell'ambito di applicazione della procedura di valutazione di incidenza)	CO 84 Per le operazioni con veicoli non UAS, nel caso di ispezione o manutenzione di infrastrutture, il sorvolo è consentito rigorosamente solo lungo l'infrastruttura oggetto dell'attività, con un buffer massimo di 50 m consentito solo per le manovre strettamente necessarie al volo		La sola CO 84 appare insufficiente potendosi applicare a una sola casistica e pertanto permettendo la libera circolazione di aeromobili, in particolare elicotteri per esercitazioni militari. Tali attività avvengono senza richiesta di alcuna autorizzazione anche nelle Aree Protette e talora sono effettuate in orario notturno, con stazionamento nella stessa zona anche per tempi di circa un'ora. Si			2. La CO 84 si riferisce solo ai voli di ispezione e manutenzione di infrastrutture da parte di aeromobili con pilota a bordo. Tutte le altre casistiche (comprese le esercitazioni militari) non rientrano nella Categoria 6.3 e se non sono attività libere e quindi non soggette a VIncA, devono essere soggette quantomeno a procedura di *screening* specifico. Nel caso di sorvolo all'interno di un'Area protetta, vigono le disposizioni del Codice della navigazione e l'attuale divieto codificato in AIP Italia. **Non accolta. Per chiarezza la categoria viene riformulata come segue: Cat. 6.3 Sorvolo di**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
			segnala il potenziale impatto sulle nidificazioni in atto, es. di cicogna nera. Si suggerisce integrazione della Cat 6.3 anche per esercitazioni militari prevedendo delle CO analoghe a CO 82 e CO 83			**aeromobili (non UAS - *Unmanned Aircraft System*) per pubblico servizio e necessità pubblica. Sorvoli per ispezione e monitoraggio di infrastrutture con quota di volo al di sotto dei 500 m AGL (il volo sopra i 500 m AGL è considerato al di fuori dell'ambito di applicazione della procedura di valutazione di incidenza)**
Aspetti generali		Si chiede di valutare l'opportunità: - di rendere concretamente attivabili le misure contrattuali con gli enti gestori dei demani, mai avviate dal 2012 ad oggi, quale strumento più funzionale a conseguire gli obiettivi di conservazione su scala territoriale, attesa l'entità delle dinamiche involutive in atto; - di ampliare la sfera degli interventi/ attività di ambito agricolo da assoggettare a prevalutazione, anche mediante successive consultazioni, preventive, di enti gestori e portatori di interesse	Si manifesta la disponibilità ad ampliare la collaborazione e il coordinamento già in essere con codesta Area sulle procedure di Valutazione di Incidenza, anche tramite l'assegnazione di competenze analoghe agli Enti di gestione di Aree naturali protette regionali affidatari della gestione di Siti Natura 2000, in merito allo espletamento di procedure di screening semplificato di categorie prevalutate		E' opportuno emarginare alcuni significativi elementi che impattano sicuramente negli approcci tra singolo professionista e EELL o privati: l'implementazione di specifici atti confluenti nello studio preliminare V.Inc.A. presuppone uno studio dell'area oggetto di proposta in combinazione gli elementi naturalistici dell'habitat di riferimento, costituendo di per sé un elemento economico della progettazione che non è trascurabile. Ciò rappresenta un elemento che non può di certo essere non tenuto in debita considerazione soprattutto quando l'approccio professionale	1., 2. e 4. **Si prende atto di quanto rappresentato**

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
					interessi le categorie sopra citate. Si ritiene pertanto, in riferimento all'istituto del pre-assentito, di ponderare gli interventi proposti nonché di incrementare i medesimi, affinché possa esserci una migliore rispondenza tra azione e crescita sostenibile del territorio. Inoltre si pone un ulteriore accento sulla tempistica di restituzione parere da parte dell'ufficio regionale preposto rispetto alle asseverazioni richieste nel documento; tempi istruttori dilatati potrebbero innescare elementi di criticità rispetto a quanto asseverato in considerazione delle mutate condizioni. In riferimento a quest'ultimo elemento si potrebbe suggerire una valenza intrinseca autorizzativa dell'asserito da parte del tecnico di parte con una verifica a campione del 5% rispetto alle dichiarazioni tecniche pervenute. L'applicazione di alcune condizioni di obbligo produrrebbe degli	

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
					aumenti dei costi di gestione da parte della proprietà (Pubblica e Privata) soprattutto in ordine alle maggiori complessità operative/professionali e all'infondatezza di elementi privi di qualsivoglia base scientifica. Per citare degli esempi: A. Nella C.O. 60 vi è una limitazione se non l'esclusione di utilizzare "macchine abbattitrici o abbattitrici/allestitrici (harvester), forwarder o skidder, se previste, saranno impiegate esclusivamente negli imposti, nelle strade e nelle piste permanenti che sono state opportunamente mappate nella cartografia di progetto e riportate in scala adeguata". In effetti le macchine menzionate nella C.O. sono progettate per muoversi nel cantiere forestale al fine di riunire due fasi di utilizzazione forestale: quella di abbattimento e quella di allestimento del legname. Imporre l'utilizzo della macchina sulle piste permanenti significa impedirne l'uso	

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
					ovvero renderla inutile all'utilizzazione. Ricorre inoltre far notare che le aziende vengono incentivate dallo Stato nell'ambito della "Transizione 4.0, Bando ISI INAIL, Crediti di Imposta, etc." per l'acquisto di macchine innovative e sostenibili. B. Analogamente al discorso delle macchine abbattitrici e allestitrici, anche per il mezzo cingolato e per la tipologia di esbosco, ne viene aprioristicamente escluso l'uso ovvero condizionato l'utilizzo; C. Rispetto al rilascio delle matricine a dote del bosco ovvero l'intensità della ripresa nei diradamenti, vengono fissati dei parametri senza che ne siano stati argomentati gli elementi che risiedono alla base dei valori assunti come C.O. Questo elemento dovrebbe essere parametrato in primis alla struttura del soprassuolo forestale, allo stato vegetativo, all'aspetto fitosanitario, etc. soprattutto quando l'oggetto della tutela non è squisitamente il bosco	

Copia

Testo originale		Osservazioni				Controdeduzioni
Categoria	**Condizione d'obbligo**	**1 ARSIAL**	**2 RNR Monterano**	**3 RNR Selva del Lamone**	**4 Federazione regionale ODAF**	
					ma altri elementi specie/habitat; D. Per quanto riguarda il rilascio a terra di alberi secchi, morti a terra e/o in piedi "rilascio di almeno 10 alberi morti in piedi e 10 a terra ad ettaro di diametro minimo di 25 cm…." possono rappresentare il principale elemento di INNESCO DEGLI INCENDI BOSCHIVI considerando l'accumulo del biocombustibile forestale che si andrebbe a rilasciare, per decreto, in bosco; inoltre fissare il diametro d'ufficio "CO 55 Non dovranno essere abbattuti gli alberi morti di diametro superiore ai 30 cm…." rappresenta un palese conflitto con la gestione attiva delle foreste soprattutto in ordine alla gestione selvicolturale, lotta fitosanitaria, contrasto al degrado forestale e lotta antincendio.	

Copia